

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COOPERAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CITTA' DI BARI PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DI POTENZIAMENTO DELLE SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE. PROTOCOLLO DI INTESA. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Gallo.

La Città di Torino intende promuovere stretti rapporti di collaborazione con altre realtà amministrative, con l'obiettivo di favorire un ampliamento del sistema degli scambi di esperienze e di strumenti, con reciproci vantaggi in tema di sostegno allo sviluppo, attraverso accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241, nel rispetto di quanto previsto in tema di collaborazione tra gli enti dal "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato con successivo D. Lgs. n. 235/2010)

A tal fine, la città di Torino e la città di Bari riconoscono nella collaborazione tra Enti Pubblici uno strumento per promuovere il miglioramento dei processi amministrativi e della qualità dei servizi offerti, garantendo nel contempo il contenimento dei costi dell'innovazione attraverso l'adozione di soluzioni comuni in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal Governo, di concerto con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

Tale collaborazione potrà successivamente essere estesa alle altre realtà metropolitane impegnate nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione, fondata sul miglioramento dei servizi offerti ai cittadini ed alle aziende.

Il presente protocollo di intesa fermo restando le specificità territoriali, l'autonomia decisionale e di scelta di ogni singola Amministrazione, ha come finalità generale la condivisione

delle competenze e degli investimenti a disposizione delle Amministrazioni firmatarie, per il miglioramento e la semplificazione dei processi organizzativi interni e dei servizi rivolti ai cittadini, nonché di contribuire efficacemente alle iniziative istituzionali di confronto e di proposta nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

La cooperazione in oggetto intende promuovere la condivisione degli investimenti necessari alla progettazione, alla realizzazione, all'acquisizione ed alla gestione dei sistemi informativi a supporto dei processi amministrativi al fine di realizzare un'economia di gestione complessiva e la messa a disposizione reciproca delle soluzioni più efficaci.

Queste azioni si svilupperanno attraverso la cooperazione e lo scambio di buone soluzioni volti ai seguenti obiettivi:

- introdurre nuovi processi organizzativi o semplificativi per migliorare la qualità di quelli già esistenti con particolare riferimento ai servizi per i cittadini e le imprese;
- attivare iniziative di confronto continuative negli ambiti ritenuti di interesse al fine di rappresentare in modo coerente ed efficace le esigenze delle Amministrazioni verso gli altri interlocutori istituzionali;
- definire e realizzare nuovi progetti in materia di "Società dell'Informazione" realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo;
- definire e realizzare progetti per il trasferimento tra le Città e la gestione condivisa di specifiche soluzioni informatiche mediante il ricorso ai modelli di riuso come definiti dal "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Lo sviluppo della cooperazione si realizzerà tramite un tavolo di coordinamento per la promozione della collaborazione tra i rispettivi uffici e, laddove presenti, anche attraverso le Agenzie, Consorzi e Società *in house* di riferimento delle Amministrazioni Comunali, nel rispetto dei relativi limiti normativi e sfruttandone le potenzialità quali stazioni appaltanti condivise. In particolare, per la realizzazione di iniziative progettuali di cooperazione, le Città potranno avvalersi del supporto tecnico del Consorzio CSI Piemonte.

Il presente protocollo prevede inoltre che gli interventi ed i progetti possano essere estesi alle società ed agli enti pubblici su cui ogni Città esercita il potere di controllo o dei quali detengono quote di partecipazione. Sono inoltre previste specifiche clausole in merito alle proprietà intellettuali delle soluzioni, alle modalità di riuso ed all'articolazione in piani di progetto.

Il Tavolo di Coordinamento, istituito contestualmente al Protocollo, ha il compito di governare e di monitorare le attività sottese alla presente collaborazione e prevede la presentazione di relazioni annuali sullo stato di attuazione della collaborazione e lo sviluppo dei lavori.

La durata del presente protocollo è regolata in 36 mesi con decorrenza dalla data della

firma.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA


- per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate,
- 1) di approvare il protocollo di intesa tra la Città di Torino e la Città di Bari per la cooperazione volta allo sviluppo di iniziative di semplificazione amministrativa e di potenziamento della Società dell'Informazione (all. 1 - n.);
 - 2) di demandare al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione del protocollo stesso;
 - 3) di demandare a successivi atti del Direttore Generale l'individuazione dei componenti della Civica Amministrazione che entreranno a far parte del Tavolo di Coordinamento del Protocollo;
 - 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2012 01618027

24

Il Sindaco

Piero Fassino




L'Assessore

Servizi Civici, Sistemi Informativi

Sport e Tempo Libero


Stefano GALLO



Il Direttore

Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo

Sandro GOLZIO




Si esprime parere favorevole sulla regolarita' tecnica.

Il Direttore

Direzione Sistema Informativo

Gianfranco GIACONE



2012 04/18/17

All. n° 1

IL DIRETTORE
Dott. Gianni GIACONE



PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA COOPERAZIONE VOLTA ALLO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DI POTENZIAMENTO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

TRA

La Città di Torino (C.F/P.IVA 00514490010), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del Sindaco pro-tempore, dott. Piero Fassino, nato ad Avigliana il 7 ottobre 1949;

E

Il Comune di Bari (C.F 80015010723 e P.IVA 00268080728), con sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele II 84, in persona del Sindaco pro-tempore, dott. Michele Emiliano, nato a Bari il 23 Luglio 1959;

PREMESSO CHE

- lo sviluppo di un'economia fondata su conoscenza, innovazione e qualità richiede l'impegno coordinato delle risorse presenti sul territorio in modo da consentire la condivisione degli investimenti realizzati, la diffusione di pratiche virtuose e la partecipazione ai risultati di sperimentazione e ricerca, nel perseguimento di uno sviluppo armonico dei sistemi locali;
- il ruolo delle Amministrazioni Comunali nel promuovere e sostenere la realizzazione dei processi innovativi richiede un'adeguata capacità di governo, sia dal punto di vista tecnico sia da quello organizzativo;
- la Città di Torino e il Comune di Bari stanno operando per realizzare un vasto piano di innovazione telematica all'interno dei propri servizi e delle relative strutture organizzative;
- la Città di Torino e il Comune di Bari riconoscono nella collaborazione tra Enti Pubblici uno strumento per promuovere il miglioramento dei processi amministrativi e della qualità dei servizi offerti, garantendo nel contempo il contenimento dei costi dell'innovazione attraverso l'adozione di soluzioni comuni, in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal Governo di concerto con le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;
- il "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, aggiornato con successivo Decreto Legislativo n. 235/2010, individua precisi obblighi di cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni così sintetizzabili:
 - a) i dati delle Pubbliche Amministrazioni devono essere formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati, salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalla legge e dai regolamenti e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Art. 50, comma 1);

- b) i dati pubblici contenuti nei siti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica (art. 54, comma 3);
 - c) le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari (art. 58, comma 2);
 - d) ogni informazione geograficamente localizzata va definita come dato territoriale e deve essere istituito un Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Amministrazioni Pubbliche, competenti, tra l'altro, nel definire l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni (art. 59, commi 1 e 2);
 - e) le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a collaborare per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini e imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione (art. 63, comma 3);
 - f) le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di predisporli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69, comma 1);
- su questi elementi si fonda la convinzione dell'utilità di promuovere uno stretto rapporto di collaborazione tra le due Città che favorisca un ampliamento del sistema degli scambi di esperienze e di strumenti - con reciproci vantaggi in termini di sostegno allo sviluppo -, stipulando uno specifico accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - la collaborazione potrà successivamente essere estesa anche alle altre realtà metropolitane impegnate nella modernizzazione della pubblica amministrazione fondata sul miglioramento dei servizi e cittadini ed aziende;
 - il Comune di Torino si avvale ratione materiae della Direzione Sistema Informativo, come risulta dalla macrostruttura allegata al "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Torino", e del supporto tecnico del CSI-Piemonte – istituito dalle ll. rr. 48/1975 e 13/1978 quale "Ente Pubblico Strumentale" al servizio della PA piemontese – con il quale ha stipulato apposita convenzione – quadro in data 30/08/2010;
 - il Comune di Bari si avvale ratione materiae della Ripartizione Innovazione Tecnologica, Sistemi Informatici e Tlc, come risulta dalla macrostruttura allegata al "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari";
 - i Comuni di Bari e Torino intendono agire nel pieno rispetto della normativa che disciplina le principali attività o funzioni amministrative svolte dalle Amministrazioni comunali e altresì nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003;

VISTE

- la Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino n. meccdel con la quale si approva il presente Protocollo;

- la Deliberazione della Città di Baridel con la quale si approva il presente Protocollo;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne formano altresì il presupposto.

Articolo 2

(Finalità del Protocollo d'Intesa)

1. Fermo restando le specificità territoriali, l'autonomia decisionale e di scelta di ogni singola Amministrazione, il presente Protocollo ha come finalità generale la condivisione delle competenze e degli investimenti a disposizione delle Amministrazioni firmatarie per il miglioramento e la semplificazione dei processi organizzativi interni e dei servizi rivolti ai cittadini.
2. La cooperazione tra le Parti intende inoltre promuovere la condivisione degli investimenti necessari alla progettazione, realizzazione o acquisizione e gestione dei sistemi informativi a supporto dei processi amministrativi, al fine di realizzare un'economia di gestione complessiva e la messa a disposizione reciproca delle soluzioni più efficaci.
3. Il Protocollo d'Intesa intende favorire l'allargamento della collaborazione ad altre Amministrazioni Pubbliche che presentino le medesime esigenze delle Parti, anche al fine di contribuire efficacemente alle iniziative istituzionali di confronto e di proposta nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

4. La Parti condividono infine l'obiettivo di attuare iniziative condivise per rendere accessibili le informazioni gestite nelle banche dati a disposizione, al fine di promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa nonché lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Articolo 3

(Oggetto del protocollo d'Intesa)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.
2. Il Protocollo origina specifici interventi e progetti di cooperazione. Tali interventi potranno riguardare:
 - la cooperazione e lo scambio di buone pratiche volte a introdurre nuovi processi organizzativi o a semplificare e migliorare la qualità di quelli esistenti, con particolare riferimento ai servizi per i cittadini e le imprese;
 - l'attivazione di iniziative di confronto continuative sugli ambiti ritenuti di interesse, al fine di rappresentare in modo coerente ed efficace le esigenze delle Amministrazioni verso gli altri interlocutori istituzionali;
 - la definizione e realizzazione di nuovi progetti in materia di "Società dell'Informazione", realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo;
 - la definizione e realizzazione di progetti per il trasferimento tra le Parti o la gestione condivisa di specifiche soluzioni informatiche, mediante il ricorso ai modelli di riuso come definiti dal "Codice dell'Amministrazione Digitale".
3. Gli ambiti specifici di collaborazione verranno individuati dal Tavolo di Coordinamento di concerto tra le due Parti, attraverso le forme di coordinamento della cooperazione descritte all'articolo 8; tali ambiti di collaborazione saranno condivisi dagli organi di governo degli Enti e formalizzati con successivi atti.
4. Lo sviluppo della cooperazione si realizzerà attraverso la collaborazione dei rispettivi uffici e, laddove presenti, anche attraverso le Agenzie, Consorzi e Società *in house* di riferimento delle Parti, nel rispetto dei relativi limiti normativi e sfruttandone le potenzialità quali stazioni appaltanti condivise^[a1].

Articolo 4

(Riuso delle soluzioni)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, in conformità con quanto previsto dal "Codice dell'Amministrazione Digitale", le Parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le competenze e le soluzioni informatiche precedentemente sviluppate, in forma gratuita corredata delle relative documentazioni
2. Ognuna delle Parti fornirà adeguata collaborazione organizzativa e tecnica a supporto della definizione progettuale e delle fasi di implementazione, formazione del personale, attivazione delle soluzioni, personalizzazione, integrazione con l'esistente.

Articolo 5

(Estensione del Protocollo)

1. Gli interventi e i progetti originati dal presente Protocollo potranno essere estesi alle società ed enti pubblici sui cui ognuna delle Parti esercita il potere di controllo analogo o di cui detiene quote di partecipazione (Società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico di cui la singola Parte detiene quote di capitale), allo scopo di creare sinergie utili a razionalizzare e migliorare l'efficacia degli investimenti in innovazione.
2. Nell'obiettivo di facilitare il riuso delle migliori pratiche sviluppate in ambito pubblico, ognuna delle Parti potrà rendere disponibili a società ed enti dell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 1, le soluzioni software utilizzate dalle società ed enti analoghi controllate dall'altra Parte firmataria.

Articolo 6

(Titolarità e diritti d'uso)

1. Con riferimento alle soluzioni informatiche realizzate in modo condiviso attraverso la cooperazione tra Enti, in base al presente Protocollo, le Parti concordano fin d'ora che i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno acquisiti in co - titolarità dagli Enti firmatari, restando inteso che ciascuna parte potrà liberamente utilizzare e disporre di detta soluzione, autonomamente e disgiuntamente, nell'ambito dei rispettivi confini territoriali, nonché per assolvere a ogni eventuale richiesta di riuso; le Parti potranno inoltre concordare, nell'ambito di ciascun specifico progetto di co -sviluppo, eventuali modalità di messa a disposizione a favore di terzi della soluzione informatica mediante licenze di software;
2. La titolarità i diritti di utilizzo e di sfruttamento economico delle soluzioni messe a disposizione secondo le modalità del riuso rimangono in via esclusiva in capo all'Amministrazione cedente.
3. I diritti di proprietà di eventuali miglioramenti, ovvero evoluzioni tecniche o funzionali apportate alle soluzioni informatiche da parte di una delle due Parti, in tempi successivi alla conclusione della

collaborazione, rimarranno in capo all'Amministrazione che li realizza, così come i relativi diritti di utilizzo e sfruttamento economico.

4. Le Parti si sollevano reciprocamente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che le Parti medesime o terzi dovessero subire per l'utilizzo delle soluzioni informatiche realizzate attraverso la cooperazione; pertanto si manlevano reciprocamente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi verso una delle due Amministrazioni assumendo a carico di quella gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Articolo 7

(Piani di progetto)

1. I singoli interventi oggetto di collaborazione di cui all'art. 3 saranno definiti mediante un Piano di progetto, che ne descrive gli obiettivi, l'articolazione e la responsabilità delle attività, le modalità di sostenimento degli eventuali costi nell'ambito delle disponibilità economiche delle Parti e i tempi di esecuzione.
2. Il Piano di progetto individua, per ciascuna delle Parti, un Responsabile di progetto incaricato della gestione amministrativa, del suo coordinamento tecnico e del monitoraggio in corso d'opera delle attività.
3. I Piani di progetto saranno approvati dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti e daranno attuazione tecnicamente e operativamente all'intesa definita nel presente Protocollo.
4. Ove necessario per la realizzazione dei progetti saranno predisposti appositi atti di determinazione dirigenziale.

Articolo 8

(Coordinamento del Protocollo)

1. Il governo del presente Protocollo è affidato a un Tavolo di Coordinamento, istituito contestualmente al presente Protocollo, con gli allegati atti di individuazione dei componenti.
2. Il Tavolo di Coordinamento ha il compito di individuare eventuali successivi ambiti di collaborazione, a partire da quelli indicati all'articolo 3, e di monitorare la realizzazione dei Piani di progetto relativi agli interventi di collaborazione di cui al precedente articolo 7.

3. Il Tavolo di Coordinamento è costituito da uno o più Referenti indicati da ciascuna Amministrazione contestualmente alla sottoscrizione del Presente Protocollo, secondo le modalità indicate al comma 1.
4. L'eventuale modifica della composizione del Tavolo di Coordinamento sarà comunicata per iscritto da una Parte all'altra senza necessità di modificare il presente Protocollo.

Articolo 9

(Finanziamenti)

1. Le risorse per il finanziamento delle iniziative di cooperazione vengono individuate con gli atti di approvazione dei relativi Piani di progetto.

Articolo 10

(Relazione sullo stato di attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Con cadenza annuale, i Responsabili di progetto delle singole iniziative predispongono una relazione sullo stato di attuazione delle attività di competenza. Tali documenti consentono al Tavolo di Coordinamento di effettuare il necessario controllo sui progetti e una valutazione sullo stato di attuazione del Protocollo d'Intesa.

Articolo 11

(Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 36 mesi e potrà essere eventualmente rinnovato per un periodo analogo mediante comunicazione reciproca di tale intento.

Letto, confermato e sottoscritto

Città di Torino

Sindaco dott. Piero Fassino

Città di Bari

Sindaco dott. Michele Emiliano